

Edizione di giovedì 29 Dicembre 2022

CASI OPERATIVI

Crediti energia e gas: spettano agli enti non commerciali?

di **EVOLUTION**

IVA

Vale il comportamento concludente per il cambio di regime Iva in agricoltura

di **Luigi Scappini**

PATRIMONIO E TRUST

Cosa è la pianificazione patrimoniale della famiglia?

di **Ennio Vial**

AGEVOLAZIONI

La costituzione della comunità energetica rinnovabile (c.d. "CER")

di **Carla De Luca**

AGEVOLAZIONI

Credito energia, gas e carburanti: le scadenze di fine anno

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CASI OPERATIVI

Crediti energia e gas: spettano agli enti non commerciali?

di **EVOLUTION**



Un ente non commerciale può beneficiare dei crediti energia e gas relativi agli acquisti effettuati sia nello svolgimento dell'attività istituzionale sia delle attività commerciali eventualmente svolte?

Beneficiarie dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale sono le "imprese" che sostengono i relativi costi nei trimestri di riferimento e soddisfano i requisiti oggettivi previsti dalle discipline agevolative.

Sotto il profilo soggettivo, i crediti d'imposta sono dunque riservati a tutte le imprese, sia commerciali (comprese le società sportive dilettantistiche come confermato dall'Agenzia delle entrate al paragrafo 5.15 della circolare 36/E/2022), sia agricole, residenti in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IVA

Vale il comportamento concludente per il cambio di regime Iva in agricoltura

di Luigi Scappini



Gli **articoli 295-305 Direttiva 112/2006/CE** in ossequio al **considerando 50**, ai sensi del quale è prevista l'opportunità di concedere agli Stati membri la facoltà di introdurre per gli agricoltori un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell'Iva assolta a monte, **determinano le regole** applicative di quello che non consiste in un regime agevolativo, bensì in un **regime** semplificativo di **detrazione** dell'imposta previsto per il **comparto agricolo**.

In ossequio a tale previsione, il **Legislatore** nazionale ha previsto un regime speciale Iva per il comparto agricolo a mezzo degli [articoli 34](#) e [34-bis D.P.R. 633/1972](#), applicabile da parte dei produttori agricoli rispettivamente alle **cessioni** di **prodotti** agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A) allegata al Decreto Iva e alle **prestazioni** di **servizi** di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#)

Il regime, al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, rappresenta il **regime naturale** da applicare, salvo facoltà concessa di poter optare per le regole ordinarie ai sensi di quanto previsto rispettivamente dal [comma 11 dell'articolo 34](#) e dal comma 2 del successivo [articolo 34-bis D.P.R. 633/1972](#).

In entrambi i casi le norme fanno riferimento, ai fini dell'**opzione**, per le regole individuate nel **D.P.R. 442/1997**, con la conseguenza che, come previsto dall'articolo 1, "L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da **comportamenti concludenti** del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative".

Ne deriva che, in caso di mancata comunicazione dell'opzione, come previsto dal successivo [articolo 2 D.P.R. 442/1997](#), nella prima **dichiarazione annuale Iva** successiva alla scelta

operata, l'opzione rimane valida e si applicherà una **sanzione amministrativa**.

Il cambio di regime di detrazione comporta, come previsto dall'[articolo 19-bis2, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), l'**obbligo** di **rettifica** della detrazione in quanto si viene a determinare un cambio del regime Iva applicato.

Ai fini della rettifica è necessario procedere alla **predisposizione** di un **inventario**, riferito al **31 dicembre** dell'anno precedente al cambio, che **non** ha **valore fiscale** ma con il quale sarà possibile "*regolarizzare*" l'eventuale Iva a debito o a credito che si viene a determinare.

Di norma, in caso di **passaggio** dal regime **speciale** a quello **ordinario** si determinerà un **credito di imposta** originato dal "*recupero*" dell'Iva non detratta, mentre **nel caso opposto**, di norma si determinerà un **debito** in quanto dovrà essere versata una parte dell'Iva già detratta.

La disciplina Iva, tuttavia, non individua alcuna **regola** specifica ai fini dell'applicazione della **rettifica**, ragion per cui si rende necessario "*attingere*" alla prassi amministrativa e, nello specifico, alle [circolari 328/E/1997](#) e [154/E/1998](#).

Oggetto di rettifica sono innanzitutto le **giacenze** dei **prodotti** agricoli **invenduti**, le **scorte** di materie prime e i **frutti pendenti**.

I **prodotti agricoli in giacenza** (cereali, animali, vino, etc.) sono valorizzati in ragione del loro **valore normale** e a essi applicate le relative percentuali di compensazione.

Le **materie prime in rimanenza**, quali i mangimi, i concimi e le sementi, invece, sono valorizzate in ragione del **prezzo di acquisto** come risultante dalle relative fatture di acquisto, utilizzando una sorta di metodo FIFO per la loro valutazione.

I **frutti pendenti** vanno valorizzati in base ai **costi sostenuti** fino alla data del cambio di regime recuperando l'Iva effettivamente sostenuta.

Anche i **beni ammortizzabili** sono oggetto di rettifica in quanto a essi si applica un regime di monitoraggio, quinquennale che diviene decennale per gli immobili.

Si **ipotizzi** che un'azienda intenda optare per il regime ordinario e presenti la seguente situazione derivante dall'inventario redatto al 31 dicembre:

- polli per 400.000 euro (compensazione 7,50%);
- cereali invenduti o inutilizzati per 10.000 euro (compensazione 4%);
- mangimi per 40.000 euro (Iva 4%);
- medicinali per 13.000 euro (Iva 10%).

Nel 2020 è stato acquistato un trattore con Iva indetraibile per 25.000 euro.

In questo caso l'azienda agricola genera un **credito complessivo d'imposta** pari a $[(400.000 \times 7,50\%) + (10.000 \times 4\%) + (40.000 \times 4\%) + (13.000 \times 10\%) + 25.000/5 \times 2] = 43.300$ euro.

PATRIMONIO E TRUST

Cosa è la pianificazione patrimoniale della famiglia?

di **Ennio Vial**



Non è facile definire la **pianificazione patrimoniale**. La stessa potrebbe essere vista come lo sviluppo di un progetto che gestisce gli obiettivi finanziari di un individuo o di una famiglia.

Generalmente la pianificazione patrimoniale è un **problema** che emerge quando esiste un patrimonio già formato o in corso di formazione.

Gli **obiettivi** che una persona fisica intende perseguire presentano i seguenti elementi caratterizzanti:

- esigenza di **gestire il patrimonio**;
- esigenza di **trasferirlo ai discendenti o ad altri eredi**;
- esigenza di **tutelarlo**.

La gestione del patrimonio si sostanzia in diverse necessità.

Da un lato si rende necessario tratteggiare la *governance*, qualora lo stesso sia rappresentato da un **compendio partecipativo**.

La creazione di una holding, pertanto, potrebbe risultare una soluzione interessante allo scopo.

Se il patrimonio è rappresentato da **liquidità**, è necessaria una idonea consulenza in modo da definire gli obiettivi di investimento.

A seconda dell'orizzonte temporale, infatti, **variano le strategie di portafoglio**. Ad esempio, chi fosse interessato ad una apprezzabile cedola costante potrebbe orientarsi verso i BTP decennali, tuttavia l'investimento potrebbe risultare inopportuno nel caso in cui si rendesse necessario un possibile smobilizzo nel giro di due o tre anni. Si potrebbe verificare, infatti, una **perdita in conto capitale**.

In linea generale, a prescindere dalla natura del patrimonio, la gestione dello stesso attraverso un trust rappresenta una **soluzione generalmente efficiente** in quanto si attribuisce ad un soggetto terzo – il **trustee** – la proprietà ai fini della gestione. In questo modo si può beneficiare anche della **flessibilità della gestione umana** a seconda delle diverse situazioni.

Accanto all'esigenza della gestione del patrimonio, si pone anche quella del **passaggio dello stesso ai discendenti**.

La pianificazione patrimoniale, pertanto, sfuma o si connota come gestione del passaggio generazionale.

A questo punto, oltre ovviamente al trust, si può pensare di far intervenire **altri istituti come il patto di famiglia, la donazione** o di attendere che giunga la nostra *ora* permettendo al patrimonio di transitare attraverso la **successione legittima o testamentaria**.

La **terza esigenza** che emerge quando si approccia la pianificazione patrimoniale è quella della **protezione del patrimonio**.

La protezione può essere vista sotto diverse sfaccettature.

Innanzitutto, “**proteggere**” significa anche **sottrarre il patrimonio ad una gestione inefficiente o maldestra**. Noi stessi potremmo essere dei pessimi gestori del patrimonio in situazioni difficili della nostra vita. La protezione, inoltre, si sviluppa anche attraverso la **segregazione del patrimonio stesso**, segregazione che viene a seconda dei casi riconosciuta dalla legge e che non può, tuttavia, ledere interessi di terzi.

Questi temi verranno approfonditi nel **percorso in partenza a febbraio**.

AGEVOLAZIONI

La costituzione della comunità energetica rinnovabile (c.d. “CER”)

di Carla De Luca



La crisi energetica che stiamo attraversando ha dato un forte impulso alla costituzione delle comunità energetiche (c.d. “CER”).

Definizione di “CER”

La comunità energetica (CER) è **un’associazione tra cittadini, attività commerciali, PA locali o PMI**, che decidono di mettersi insieme per costruire un **impianto in condivisione per la produzione e l’autoconsumo di energia** da fonti rinnovabili.

Dal punto di vista tecnologico ogni partecipante deve installare un **contatore digitale** in grado di rilevare in tempo reale le informazioni inerenti produzione, autoconsumo, cessione e prelievo dalla rete dell’energia.

Forma giuridica

Le norme di riferimento (Direttiva UE 2018/2001, [articolo 42-bis D.L. 162/2019](#) conv. in L. 8/2020, Delibera ARERA n. 318/2020/R/EEL, [articolo 31 – 32 D.Lgs. 199/2021](#)) **non impongono una determinata forma giuridica**, limitandosi a richiedere che si tratti di un **“soggetto giuridico”**, ma prescrivono obiettivi e caratteristiche che circoscrivono il campo.

La CER, comunque, **non deve avere lo scopo di lucro quale scopo principale** (da intendersi prudenzialmente sia in senso soggettivo, come profitto dei soci, sia in senso oggettivo quale ricerca di utili; con la precisazione che non è invece scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell’investimento in partecipazione).

Sono dunque **esclusi** gli enti che sono necessariamente a prevalente scopo di lucro (**società di persone e di capitali**), essendo invece ammesse forme giuridiche che hanno o possono avere uno **scopo principale diverso dal lucro**.

Con la Deliberazione ARERA 4.8.2020 n. 318/2020/R/EEL, che ha dettato norme attuative dell'articolo 42-bis, viene specificato che ai fini dell'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, la CER deve essere un soggetto giuridico, quale a titolo di esempio **associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro**, costituito nel rispetto dei requisiti.

Costituzione della CER e check-list degli adempimenti

Per la costituzione di una CER è necessario:

1. verificare tramite il distributore di energia locale l'appartenenza dei membri alla stessa **cabina primaria**;
2. aggregarsi approvando uno **statuto** dove vengono riportate le regole di riparto, dove vengono esplicitati obiettivi ambientali, economici e sociali, regole di gestione e i criteri per la ripartizione tra i membri dei benefici derivanti dagli incentivi;
3. avere disponibilità di **impianti FER** (almeno uno);
4. istruire la **pratica sul portale GSE** per richiedere la registrazione della CER. In particolare, al GSE occorre fornire:
 - il mandato da parte di tutti i membri alla CER per l'accesso agli incentivi;
 - statuto della comunità;
 - soggetti che aderiscono alla configurazione (clienti finali e produttori) e relativo identificativo del punto di connessione (POD);
 - dichiarazione sulla non esistenza di incentivi non compatibili;
 - dichiarazione che gli impianti rispettano i requisiti richiesti per la comunità.

Contenuti degli statuti

Gli **statuti** devono inoltre rispettare i seguenti **requisiti e contenuti**:

- **obiettivo principale** consistente nella fornitura di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità;
- **oggetto sociale** corrispondente a quanto prescritto dalle norme;
- **diritto di ingresso** per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme (persone fisiche, enti territoriali o autorità locali comprese le amministrazioni

comunali, piccole e medie imprese a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale, enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore, di protezione ambientale) e sono localizzati nel perimetro rilevante;

- **mantenimento dei diritti** di cliente finale e diritto di recesso in ogni momento fatto salvo il pagamento, pre concordato, di oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e proporzionati;
- **condizioni economiche di ingresso e partecipazione** (es. quote associative) non eccessivamente gravose.
-

I soggetti coinvolti

La partecipazione alle CER è aperta a **tutti i consumatori**, ivi inclusi i condomini, non già inclusi in un gruppo di auto consumatori, che siano in possesso dei requisiti previsti.

Requisiti per far parte della CER

I partecipanti ad una configurazione di comunità di energia rinnovabile devono essere in possesso di tutti i seguenti **requisiti**:

1. essere **azionisti** o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile);
2. nel caso esercitino **poteri di controllo sulla comunità**, essere **persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali**, ivi incluse, ai sensi dell'[articolo 31, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 199/2021](#), le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'[articolo 1, comma 3, L. 196/2009](#), situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
3. nel caso di **imprese private**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
4. essere **titolari di punti di connessione** ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
5. aver dato **mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE** e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

I clienti finali associati:

1. mantengono i loro diritti di **cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
2. possono **recedere in ogni momento**, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
3. regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori ed il GSE.

Prescrizioni

- I soggetti partecipanti devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva **non superiore a 200kW**, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della L. 8/2020;
- i soggetti partecipanti **condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente**, con la precisazione che **l'energia condivisa è pari al minimo**, in ciascun periodo orario, **tra l'energia elettrica prodotta** e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili **e l'energia elettrica prelevata** dall'insieme dei clienti finali associati;
- **l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo**, che può avvenire anche attraverso **sistemi di accumulo** realizzati nel perimetro di cui alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione o presso gli stessi edifici o condomini ove si trovano gli auto consumatori;
- nel caso di **comunità energetiche rinnovabili**, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla **medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione**;
- nel caso di auto consumatori che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nel **medesimo edificio o condominio**.

Ripartizione dei proventi tra i partecipanti

Le ripartizioni dei proventi tra i soggetti facenti parte della configurazione è lasciata agli accordi privati tra i soggetti partecipanti.

A tal riguardo, nell'ambito del **contratto di diritto privato** con il quale i soggetti si associano e che, nel caso di comunità di energia rinnovabile, è parte integrante dello **Statuto/Atto Costitutivo** della comunità, i produttori e i clienti finali individuano un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la **gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il**

GSE.

AGEVOLAZIONI

Credito energia, gas e carburanti: le scadenze di fine anno

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Nel corso del 2022 sono state emanate diverse disposizioni normative che consentono alle imprese, a determinate condizioni, di **beneficiare di un credito d'imposta** commisurato alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in **misura variabile in base al periodo di riferimento**.

Nello specifico:

- per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. **imprese energivore**), è stato introdotto un **credito d'imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica**, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. **imprese gasivore**), è riconosciuto un **credito d'imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale**, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022;
- per le imprese **diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica**, è previsto un **credito d'imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica**, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022;
- alle imprese **diverse da quelle a forte consumo di gas naturale**, è riconosciuto un **credito d'imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale**, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022;
- alle **imprese che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca**, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).

Per approfondimenti sulle **misure del credito spettante distinte per periodo agevolato**, si

rimanda ad un [nostro precedente contributo](#).

I crediti sopra richiamati possono essere utilizzati **in compensazione tramite modello F24**, indicando uno **specifico codice tributo**, da inserire nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

I crediti spettanti riferiti ai **primi 2 trimestri dell'anno** devono **essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022**, mentre per i **successivi trimestri del 2022** valgono le seguenti scadenze:

- i crediti relativi al **terzo trimestre 2022** (di cui ai codici tributo 6968, 6969, 6970 e 6971) devono essere **utilizzati entro il 30 giugno 2023**;
- i crediti relativi al **periodo ottobre-novembre 2022** (di cui ai codici tributo 6983, 6984, 6985, 6986) **ed al mese di dicembre 2022** (di cui ai codici 6993, 6994, 6995 e 6996) vanno **utilizzati entro il 30 giugno 2023**;
- il credito d'imposta **relativo al quarto trimestre 2022** per l'**acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca**, di cui all'[articolo 2 D.L. 144/2022](#), deve essere utilizzato **entro il 31 marzo 2023** (codice tributo 6987, istituito con la [risoluzione 54/E/2022](#)).

In alternativa all'utilizzo in compensazione, l'impresa può avvalersi della **cessione del credito**, per l'intero importo, secondo le **modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate** (prot. n. 253445/2022, prot. n. 376961/2022 e prot. n. 450517/2022).

In tal caso, è necessario trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate un'**apposita comunicazione riferita alla cessione del credito**; coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l'intero importo.

Le **cessioni dei crediti devono essere comunicate all'Agenzia**:

- **entro il 22 marzo 2023**, per il credito di cui al codice 6987. I cessionari possono utilizzare il credito acquistato **entro il 31 marzo 2023**;
- **entro il 21 giugno 2023**, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970, 6971, 6983, 6984, 6985 e 6986. I cessionari devono utilizzare i crediti acquistati **entro il 30 giugno 2023**.

Per **tutti gli altri crediti**, la comunicazione andava fatta entro il 21 dicembre 2022, con utilizzo del credito da parte del cessionario **entro il 31 dicembre 2022**.

Con le [risoluzioni 38/E/2022](#), [59/E/2022](#), [73/E/2022](#) sono stati istituiti **appositi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione** tramite modello F24.

Anche i **crediti relativi al mese di dicembre 2022** (di cui ai codici 6993, 6994, 6995 e 6996), in alternativa all'utilizzo in compensazione tramite F24, **possono essere ceduti** e vanno **fruiti dai cessionari entro il 30 giugno 2023**.

Nella tabella seguente si riepilogano i **codici tributi riferiti al terzo e quarto trimestre 2022 (energia e gas)**.

Codice tributo	Descrizione credito	Ammontare del credito
6993	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022)	40% delle spese
6994	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022)	40% delle spese
6995	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022)	30% delle spese
6996	Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022)	40% delle spese
6983	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022)	40% delle spese
6984	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)	40% delle spese
6985	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)	30% delle spese
6986	Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)	40% delle spese
6968	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022)	25% delle spese
6969	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)	25% delle spese
	credito d'imposta a favore delle	

6970	imprese non energivore (terzo trimestre 2022)	15% delle spese
6971	Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)	25% delle spese